



prot. 5125 del 06/07/2020

CONSERVATORIO DI MUSICA

“Stanislao Giacomantonio”

Cosenza

II PRESIDENTE

VISTO il Regolamento delle Procedure elettorali per il rinnovo degli Organi;

Preso atto del Verbale della Commissione all'uopo costituita per apporre modifiche al sopra detto regolamento;

Visto il verbale del Consiglio accademico n.9 del 1 Luglio 2020 del in cui l'Organo accademico risulta sentito e ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate dalla Commissione succitata;

Preso atto del verbale n.5 del 2 Luglio 2020 in cui le dette modifiche al Regolamento delle procedure elettorali risultano approvate dal Consiglio di amministrazione in apposita deliberazione;

Decreta

Al Regolamento delle Procedure Elettorali per il Rinnovo degli Organi, le modifiche dell'art. 5 e l'aggiunta dell'ultimo periodo all'articolo 1 e della Sezione V nei termini riportati di seguito.

PREMESSA

Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto ed ha lo scopo di regolamentare tutte le procedure connesse alla elezione del Direttore, del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti.

In particolare vengono disciplinati gli aspetti connessi all'elettorato attivo ed a quello passivo, ai requisiti da possedere per l'esercizio dei sopra detti diritti, alle procedure per la costituzione della commissione elettorale e del seggio elettorale, alla indizione delle elezioni, alle operazioni di voto e di scrutinio, per finire con la proclamazione degli eletti.

Tale Regolamento dovrà essere approvato nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e resterà in vigore fino alla emanazione del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508.

SEZIONE PRIMA

INDIZIONE DELLE ELEZIONI E COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttore, del Consiglio accademico e delle Consulta gli studenti saranno indette dal Direttore in carica, o da chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica.

Nel caso in cui le scadenze dei mandati del Direttore e del Consiglio accademico coincidano, le elezioni del Direttore dovranno precedere quelle del Consiglio accademico.

Le relative procedure elettorali potranno essere espletate anche per via telematica, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione quinta del presente Regolamento.

Art. 2 – Commissione elettorale

La commissione elettorale sovrintenderà alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.

La commissione elettorale sarà costituita dal Presidente (art. 5 del DPR 132 del 28 febbraio 2003), dal Direttore amministrativo incaricato e da un docente designato dal Consiglio accademico in carica, tra i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza che non godano dell'elettorato passivo.

Qualora tutti i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza dovessero godere dell'elettorato passivo, la Commissione elettorale sarà composta dal Presidente, dal Direttore amministrativo incaricato e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Presidente, il Direttore Amministrativo incaricato, in caso di impedimento, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio accademico che provvederà ad integrare la Commissione elettorale designando i sostituti tra i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza che non godono dell'elettorato passivo.

Nel caso di vacanza del Presidente o del Direttore amministrativo incaricato, il Consiglio accademico provvederà ad integrare la Commissione tra i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza che non godono dell'elettorato passivo.

La Commissione elettorale avrà il compito di:

- a) verificare se sussistono i requisiti per le candidature presentate;
- b) verificare le liste dell'elettorato attivo;
- c) esaminare gli eventuali ricorsi presentati.

SEZIONE SECONDA

ELEZIONE DEL DIRETTORE

(Art. 8 dello Statuto)

Art. 3 – Indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttore saranno indette dal Direttore in carica, o da chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica.

Le elezioni del Direttore dovranno tenersi entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del triennio dalle elezioni precedenti, con eccezione del mese di agosto.

Fissata la data della consultazione, dovranno essere garantiti appositi spazi ai fini della propaganda elettorale da parte dei candidati che ne faranno apposita richiesta.

Ciascun candidato, dopo aver formalizzato la propria candidatura, potrà tenere, dietro formale richiesta, apposite riunioni per le quali dovranno essere garantiti spazi idonei.

Tali riunioni potranno tenersi non oltre 48 ore prima dallo svolgimento delle elezioni.

Art. 4 – Elettorato passivo

Il Direttore sarà eletto tra i Docenti, anche di altre Istituzioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo nei Conservatori italiani.

Art. 5 – Requisiti per la candidabilità

Saranno candidabili a Direttore i docenti in possesso di almeno uno dei due requisiti di seguito riportati:

- a) che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore, o di Vice-direttore;
- b) che abbiano acquisito esperienza professionale e di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

Art. 6 – Presentazione della candidatura. Documentazione e termini

Chi intende candidarsi dovrà presentare la propria candidatura, debitamente sottoscritta, con allegata la documentazione relativa ai requisiti ex art. 5, anche in forma di autocertificazione.

La sopra detta candidatura dovrà pervenire al protocollo dell'Istituto non oltre 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Elettorato attivo

Avranno diritto al voto i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza, il docente incaricato alla Direzione del Conservatorio di Cosenza se titolare nello stesso Conservatorio ed i docenti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza.

Altresì avranno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove o il cui titolare usufruisce di utilizzazione annuale in altro Conservatorio.

Art. 8 – Procedimento elettorale. Calendario operazioni

Fissata la data delle elezioni, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, con delibera del Consiglio accademico sarà determinato il calendario delle operazioni di voto, che dovrà necessariamente riportare l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di voto potranno svolgersi anche in più giorni.

Art. 9 – Costituzione del seggio elettorale

Il seggio elettorale sarà composto da tre docenti designati dal Consiglio accademico ed il docente con maggiore anzianità di servizio ne assumerà la presidenza.

Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte dal Direttore amministrativo incaricato o da un suo delegato.

Art. 10 – Scheda elettorale ed espressione del voto

Nella scheda elettorale – predisposta in forma di elenco – saranno riportati il nome ed il cognome di ciascun candidato collocati in ordine cronologico di presentazione della candidatura.

Il voto sarà segreto e ciascun votante potrà esprimere una preferenza apponendo una croce sul nome del candidato che intende votare.

Art. 11 – Validità della consultazione. Quorum

Ciascuna votazione sarà valida se avrà votato la metà più uno dei professori aventi diritto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione dovrà essere ripetuta secondo il calendario di cui all'art. 8, con gli stessi elenchi e medesime modalità circa l'espressione del voto.

Art. 12 – Proclamazione dell'eletto

Sarà eletto il candidato che avrà riportato la metà più uno dei voti validi alla prima votazione con raggiungimento del quorum.

Art. 13 – Ballottaggio

Qualora nessuno dei candidati risulti eletto, sarà indetta secondo il calendario ex art. 8, un'ulteriore votazione nella quale andranno al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

A seguito del ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero dei voti validi.

A parità di voti riportati prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio nel Conservatorio di Cosenza. In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 14 – Operazioni di scrutinio e Proclamazione

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Per ciascuna votazione, alla fine dello scrutinio, il Segretario del seggio provvederà a redigere il verbale che verrà affisso all'albo.

Nel verbale sarà proclamato il candidato eletto direttore.

SEZIONE TERZA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO (Art. 10 dello Statuto)

Art. 15 – Indizione della elezione

Il Direttore in carica, o chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica, dovrà indire le elezioni dei rappresentanti dei docenti del nuovo Consiglio accademico.

Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.

Art. 16 – Elettorato passivo

Potranno essere eletti i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza, con almeno due anni di anzianità di ruolo maturato in Conservatorio nonché due anni di servizio presso il Conservatorio di Cosenza, che non facciano parte, a nessun titolo, di Organi previsti dall'art. 4 del DPR 132 del 28 febbraio 2003 in Istituzione e Afam diversa dal Conservatorio di Cosenza.

Art. 17 – Elettorato attivo

Avranno diritto di voto i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza, il docente incaricato alla Direzione del Conservatorio di Cosenza se titolare nello stesso Conservatorio ed i docenti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza.

Avranno, altresì, diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove o il cui titolare usufruisce di utilizzazione annuale in altro Conservatorio.

Art. 18 – Presentazione delle candidature

Ciascuna candidatura, firmata dall'interessato, dovrà pervenire al protocollo dell'Istituto non oltre 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, corredata dalla documentazione ex art. 16 anche in forma di autocertificazione.

Art. 19 – Costituzione del seggio elettorale

Il seggio elettorale sarà composto da tre docenti designati dal Consiglio accademico uscente ed il docente con maggiore anzianità di servizio ne assume la presidenza.

Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte dal Direttore amministrativo incaricato o da un suo delegato.

Art. 20 – Scheda elettorale ed Operazioni di voto

A ciascun elettore avente diritto sarà consegnata, a cura del seggio, una scheda elettorale (elenco) sulla quale saranno riportati il nome ed il cognome di ciascun candidato collocati secondo l'ordine cronologico di presentazione della candidatura.

Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto secondo il calendario fissato nelle modalità previste ex art. 1.

Le elezioni saranno valide se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum le elezioni saranno ripetute come da calendario e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 21 – Modalità di espressione del voto. Preferenze

Ciascun elettore avente diritto al voto potrà esprimere un massimo di dieci preferenze apponendo una croce sul quadrato posto in corrispondenza al nome del candidato che intende votare.

Art. 22 – Operazioni di scrutinio. Proclamazione degli eletti

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche ed avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Risulteranno eletti i 10 docenti che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti riportati, risulterà eletto il docente con maggiore anzianità di servizio nel Conservatorio di Cosenza ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Il Presidente del seggio, avvalendosi del Segretario, provvederà a redigere il verbale delle operazioni che sarà affisso all'albo.

Le operazioni di voto e di scrutinio riportate nel sopra detto verbale, si concluderanno con la proclamazione degli eletti senza ulteriori adempimenti.

Art. 23 – Designazione degli Studenti

I due studenti, membri del Consiglio accademico, saranno designati dalla Consulta degli studenti tra gli iscritti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni della Consulta stessa.

La designazione di cui sopra dovrà essere effettuata non oltre sette giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla nuova Consulta degli studenti.

Art. 24 – Prima convocazione del Consiglio Accademico

Il Direttore eletto, successivamente alla proclamazione dei docenti eletti in Consiglio accademico ed alla designazione dei due studenti da parte della Consulta degli studenti, e non oltre 30 giorni dall'insediamento, convoca la prima riunione del Consiglio accademico che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni.

Art. 25 – Verifica incompatibilità degli eletti

Il Consiglio accademico alla prima riunione procederà alla verifica delle condizioni di incompatibilità dei componenti eletti e designati.

SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI (Art. 14 dello Statuto)

Art. 26 – Indizione delle elezioni

Il Direttore in carica, o chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica, dovrà indire le elezioni della Consulta degli studenti. Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.

Art. 27 – Elettorato passivo

Potranno essere eletti gli studenti iscritti al Conservatorio di Cosenza che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo dell'Istituto non oltre 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

Art. 28 – Elettorato attivo

Avranno diritto di voto gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni.

Art. 29 – Costituzione del seggio

Il seggio elettorale sarà composto da tre studenti.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati, non oltre 2 giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni di voto, dalla Consulta degli studenti uscenti e lo studente più anziano di età ne assume la presidenza e provvede a designare il Segretario.

Art. 30 – Operazioni di voto e di scrutinio

Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto.

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale (elenco) nella quale sono riportati il nome ed il cognome di ciascun candidato collocati in ordine cronologico di presentazione della candidatura.

Art. 31 – Modalità di espressione del voto. Preferenze

Ciascun votante potrà esprimere un massimo di cinque preferenze apponendo una croce sul quadrato posto in corrispondenza al nome del candidato che intende votare.

Art. 32 – Operazioni di scrutinio. Proclamazione degli eletti

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche.

Risulteranno eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più anziano di età.

Il Presidente del seggio, avvalendosi del Segretario, provvederà a redigere il verbale delle operazioni che sarà affisso all'albo.

Nel verbale, riportante le operazioni svolte, sono proclamati gli eletti.

SEZIONE QUINTA

ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 33 – Principi

Le procedure elettorali di cui al presente Regolamento possono essere espletate anche per via telematica, indicando nel provvedimento di indizione le modalità da adottare attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica certificata in grado di garantire l'espressione personale, libera e segreta del voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle operazioni elettorali.

Il voto espresso in violazione dei principi di cui sopra è nullo.

Art. 34 – Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

“Espressione del voto con modalità telematica”: l'espressione del voto con utilizzo di procedure informatiche o telematiche;

“Postazione telematica di voto”: i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, collocate in appositi locali delle sedi del Conservatorio in modo da garantire la segretezza dell'attività svolta dall'elettore, attraverso le quali l'elettore può accedere alla stazione di voto;

“Stazione di voto”: la postazione di voto virtuale, ossia la pagina protetta del sito telematico in cui l'elettore può esprimere il proprio voto;

“Procedura telematica”: la procedura attraverso la quale viene consentito all'elettore di esprimere il proprio voto attraverso strumentazioni elettroniche, informatiche e telematiche, in alternativa all'espressione dello stesso con le tradizionali schede elettorali;

“Responsabile della procedura telematica”: è il soggetto individuato tra il personale docente o tecnico-amministrativo dipendente del Conservatorio, o soggetto esterno, con adeguate competenze tecniche, che assisterà la commissione di seggio, i cui compiti sono: (i) assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'espressione del voto; (ii) assicurare che siano rispettati i principi di cui all'art. 33; (iii) assicurare che siano predisposte un congruo numero di postazioni di voto oppure l'accesso alla stazione di voto.

Art. 35 – Procedura

Nel caso di utilizzo di un sistema telematico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, questi ultimi sono conservati all'interno di un plico sigillato, che il Presidente della commissione o della sezione di commissione del seggio provvede a custodire. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, il plico viene sigillato al termine di ciascuna giornata, per essere riaperto il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

Nel caso di utilizzo di un sistema telematico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, presso il seggio (o le sezioni di seggio) dove sono allestite le “postazioni di voto”: (i) previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun

elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione (username) ed un codice segreto (password); (ii) dopo aver avuto accesso alla postazione telematica di voto, l'elettore apre il certificato elettorale (ove previsto) e digita username e password. Sulla base di tali dati il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla. (iii) L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Nel caso di utilizzo di una procedura telematica di voto su una "stazione di voto" raggiungibile on-line: (i) l'elenco degli elettori completo di indirizzo email è validato e caricato sul sistema di voto dalla Commissione elettorale; (ii) gli elettori ricevono per email il link alla "stazione di voto" e un codice personale con il quale possono identificarsi e votare in modo anonimo una sola volta su quella stazione di voto.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, eventualmente acquisiti i verbali delle singole sezioni di seggio, la commissione di seggio, avvalendosi del responsabile della procedura telematica e/o di altri esperti in caso di impedimento dello stesso, procede allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna virtuale centralizzata.

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:

- certificati elettorali, ove utilizzati;
- verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.

Nel sopradetto verbale della commissione di seggio, saranno proclamati i candidati eletti alla carica oggetto del rinnovo elettorale.

Art. 36 – Sicurezza

L'individuazione del sistema di votazione elettronica adottato dovrà, comunque, prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema sia da parte degli utilizzatori sia da parte di esterni.

Prof. Luigino Filice

INDICE

PREMESSA

- Riferimenti generali

SEZIONE PRIMA

- Indizione delle elezioni e Commissione elettorale

SEZIONE SECONDA

- L'elezione del Direttore

SEZIONE TERZA

- L'elezione del Consiglio Accademico

SEZIONE QUARTA

- L'elezione della Consulta degli studenti